



Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di  
**MONTEMURLO E QUARRATA**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO DELLO STADIO COMUNALE “F. RACITI” DI QUARRATA, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E DI NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA”**

**CUP: C83D21002540005 - CIG 9861483137 - (GARA 21/2023)**

*Intervento finanziato dall’Unione Europea - NEXT Generation EU*



**DOMANDA 1:** In merito al criterio C2 si chiede le specifiche tecniche devono essere desunte da attestato di sistema LND o anche da scheda tecnica del materiale proposto. Si resta in attesa e porgo cordiali saluti

**RISPOSTA 1:** L’attestato di sistema LND è requisito necessario. La miglioria sarà valutata sulla base della stratigrafia/scheda tecnica presentata.

\* \* \*

**DOMANDA 2:** Spett.le Amministrazione, in merito all'appalto in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento: all'art. 3 del disciplinare (in calce a pag. 9 di 45), è indicata una percentuale massima di lavorazioni subappaltabili per la categoria OG01 (49,99% dell'importo dell'appalto);



## Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di **MONTEMURLO E QUARRATA**

Dal 1° novembre 2021, l'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

“Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”

Pertanto dal 1 novembre 2021:

- Non ci sono più limiti quantitativi fissi al subappalto (30%, 50%, ecc)
- dovrebbe essere compito della S.A. indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto
- il subappaltatore deve dimostrare gli stessi requisiti del contraente principale
- il subappaltatore deve garantire gli stessi standard del contraente principale
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**RISPOSTA 2:** Nel disciplinare di gara al par. 8 “Subappalto” viene riportato il seguente estratto dell’art. 105 del codice dei contratti novellato dalle disposizione del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021 *“OMISSIS il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”*

Come riportato al par. 8, nell’ambito di questo appalto è possibile procedere al subappalto:

- nel limite del 49,99 % per i lavori riconducibili alla categoria OG: in modo da garantire la prevalente esecuzione in capo all’appaltatore (come richiesto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016)
- al 100% per le categorie scorporabili OG11 e OS6.

Pertanto, non ponendo vincoli al subappalto dei presenti lavori, se non quelli imposti di legge, non si ritiene di dover indicare le lavorazioni che possono essere oggetto di subappalto.

Si rimanda inoltre alla lettura di quanto indicato all’art. 18 del CSA sempre in tema di subappalto e responsabilità dell’appaltatore/subappaltatore.



Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di  
*MONTEMURLO E QUARRATA*

---

\* \* \*

**DOMANDA 3:** L'imposta di bollo deve essere presentata da tutti i componenti del raggruppamento o dalla sola impresa capogruppo?

**RISPOSTA 3:** L'imposta di bollo deve essere assolta dal raggruppamento nella sua interezza.

Il Responsabile della Procedura di Gara

Dott.ssa Danila Bandaccari